



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei
Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

Fascicolo n° 51028

Trasmissione via PEC

protocollo.prefch@pec.interno.it	Al Sig. Prefetto di CHIETI
gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it	Al Sig. Questore di CHIETI
tch30512@pec.carabinieri.it	Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI
sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it	Al Comando Polstrada di CHIETI
cp-ortona@pec.mit.gov.it	Alla Capitaneria di Porto di Ortona
protocollo@pec.comuneortona.ch.it	Al Sig. Sindaco del Comune ORTONA
protocollosanvitochietino@pec.it	Al Sig. Sindaco del Comune di SAN VITO CHIETINO
comune.roccasangiovanni@pec.it	Al Sig. Sindaco del Comune di ROCCA SAN GIOVANNI
comune@pec.fossacesia.org	Al Sig. Sindaco del Comune di FOSSACESIA
protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it	Al Sig. Sindaco del Comune di TORINO DI SANGRO
comune.vasto@legalmail.it	Al Sig. Sindaco del Comune di VASTO
dpe005@pec.regione.abruzzo.it	Alla Regione Abruzzo Servizio Trasporti PESCARA
protocollo@pec.provincia.chieti.it	Alla Polizia Provinciale Viabilità

Oggetto: Regolamentazione della circolazione della pista ciclopedonale della Via Verde della Costa dei Trabocchi. **Invio Ordinanza**

Si trasmette copia dell'ordinanza n. **847** del **26.07.2024** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI

ORDINANZA n. 847 del 26.07.2024
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

**Regolamentazione della circolazione della pista ciclopedonale della Via Verde
della Costa dei Trabocchi**

**Istituzione limite di velocità a 10Km/h e
divieto di transito ai veicoli di cui all'art. 47 del C.d.S. ad esclusione dei
“velocipedi”**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il D.L.vo 30.04.92 n° 285 sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.92 n° 495;

VISTO l'art. 5 comma 3, l'art. 6 commi 4 e 5, del citato D.L.vo;

RICHIAMATO il decreto Presidenziale n. 102 del 10.08.2023 di classificazione della pista ciclopedonale denominata “Via Verde della Costa dei Trabocchi” quale “Fbis” ai sensi del D.Lgs. n.285/92 e ss.mm. ii.

CONSIDERATO che la peculiarità di detta infrastruttura, realizzata sull'ex tracciato ferroviario che percorre la costa teatina, è quella di essere dedicata esclusivamente alla mobilità leggera non prevedendo altro tipo di viabilità destinata agli automezzi;

RAVVISATA la necessità di disciplinare l'uso della pista ciclopedonale ad esclusivo beneficio dei pedoni e dei velocipedi escludendo l'accesso dei mezzi a motore non espressamente autorizzati, ad esclusione dei mezzi di soccorso, nonché di vigilare sul rispetto dei limiti di velocità imposti ai velocipedi;

DATO ATTO di quanto disposto dall'art. 1 comma 75 – quinquies della L. n. 156/2021

CONSIDERATO che:

- si rende necessario istituire il limite di velocità a 10Km/h dei velocipedi anche elettrici (bici e monopattini) come individuati all'art. 50 del CdS e dall'art.1 comma 75-quinquies della L. n. 156/2021 e ss.mm.ii.;
- si rende altresì necessario istituire il divieto di transito ai veicoli di cui all'art. 47 del CdS ad eccezione di quanto indicato dal punto c) “velocipedi”;

RICORDATO che il compito primario degli Enti proprietari delle strade e dei Comandi di Polizia Locale è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Vista la Legge 08.06.1990 n. 142;

Vista la Legge 127/97;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;

Visto l'art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visti gli artt. 2, 46, 47, 50, 54, 56, 75, 140 del D.Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L. n. 121/2021 convertito in L. n. 156/2021;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;

ORDINA

con effetto immediato:

1. l’istituzione del limite di velocità a 10Km/h per i velocipedi, anche elettrici (bici e monopattini), come individuati all’art. 50 del CdS e dall’art.1 comma 75-quinques della L. n. 156/2021 e ss.mm.ii.;
2. il divieto di transito ai veicoli di cui all’art. 47 del CdS, ad eccezione di quanto indicato dal punto **c) “velocipedi”** del medesimo articolo, sulla pista ciclopedonale denominata “Via Verde dei Trabocchi”, in tenimento dei Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, fatta eccezione per le operazioni di soccorso e per le forze dell’ordine.

Il divieto di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l’apposizione dei relativi cartelli indicatori.

La Provincia di Chieti si riserva la facoltà di concedere, previa richiesta, in favore di portatori di interesse, ove sussistano e siano accertate le condizioni previste dall’art. 6 comma 8 del D.lgs. n. 285/1992, deroghe o permessi subordinati a speciali condizioni e cautele, per l’attraversamento della pista ciclopedonale, ogni qualvolta ricorrano, da parte dell’istante, specifici, concreti, indifferibili e necessari motivi, nonché esigenze di manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili situati lungo il tracciato della “Via Verde della Costa dei Trabocchi”.

I Sindaci dei Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, nonché gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada, l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell’esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comuni interessati e al Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le procedure di cui all’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, dalla sua pubblicazione.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI

SETTORE N. 2